



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 agosto 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 024/16

L o r o S e d i

OGGETTO: DM 15.02.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – “*Esami di revisione delle patenti di guida e della CQC*” – Ulteriori indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, nota circolare 22 luglio 2016.

Vi informiamo che, con nota circolare del 22 luglio u.s. prot. n. 16729 (in allegato), la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito ulteriori indicazioni operative in ordine alla procedura degli esami di revisione di cui al D.M. 15.02.2016.

Si rammenta, che il Decreto in menzione definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC e che, a tal fine, il MIT ha predisposto specifici database per lo svolgimento degli stessi che dal 1° luglio 2016 sono svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi e dei nuovi quiz.

Ciò detto, con riferimento specifico agli aspetti applicativi della procedura, si rammenta che il conducente che abbia ricevuto il provvedimento di revisione della patente o della qualificazione CQC dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, a presentare apposita istanza la quale ha validità di 1 anno.

Nel corso del periodo di validità annuale, al conducente è consentito fare una sola prova, sia di teoria che di pratica; scaduto il predetto termine, anche laddove abbia già sostenuto la prova teorica, dovrà ripresentare una nuova istanza per entrambe le prove.

Per quanto concerne, invece, la qualificazione CQC Persone – necessaria, insieme alla patente D, come noto, per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus – si rammenta che il provvedimento di revisione può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero dopo che il titolare della qualificazione CQC “*successivamente alla notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti*” (art. 126 bis, co. 6, C.d.s.).

Nel caso di esito negativo dell’esame, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente esaminato, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) che stabilisce che la disciplina a punti prevista dal C.d.s. all’art. 126 bis si applica anche alla CQC.

Premesso, poi, che l’esame si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all’art. 128 del C.d.s., nel caso specifico del programma d’esame per un conducente che sia titolare di patente comprendente più categorie, i quiz si svolgeranno sulla base del seguente schema:

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- nel caso di patente comprendente le categorie CE e D (o D1), l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria CE;
- nel caso di patente comprendente categorie CI (o CIE) e D, l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria D;
- nel caso di patente comprendente le categorie C e D, il titolare potrà optare di svolgere l'esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie;
- nel caso di patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, CIE, C, CE, D1, D1E, D, DE, l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria b (o BE).

A riguardo, al momento della presentazione dell'istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d'esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualità stabilite dall'art. 125 C.d.s.

In questi casi:

- se l'esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, co. 1, lett. b, del C.d.s.,
- se l'esame ha esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l'esame di revisione.

Da ultimo, si precisa che le disposizioni procedurali esaminate entrano in vigore a far data dal 3 novembre 2016 e che, dunque, dalla predetta data è abrogata la circolare (prot. 117) del 18 maggio 2016 (prot. 117), nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto con la nota ultima citata del 22 luglio u.s.

Pertanto, il conducente che alla data del 3 novembre 2016 si è già prenotato o ha già sostenuto l'esame di teoria sulla base della precedente disciplina, terminerà la procedura di revisione sulla base di detta regolamentazione; mentre il candidato che, alla medesima data, si sia già prenotato per svolgere la prova teorica di revisione ma non si sia presentato, potrà presentare istanza sulla base delle nuove disposizioni.

In entrambe le ipotesi, resta fermo il limite annuale di validità dell'istanza di revisione.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.